



STUDIO TEOLOGICO SAN ZENO
Verona
Affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto

STATUTO

Premessa Storica

Lo Studio Teologico San Zeno (STSZ) è stato istituito in conformità alle indicazioni normative della Chiesa Cattolica e regola la sua attività in base a Documenti del Concilio Vaticano II, il Codice di Diritto Canonico, i documenti del Concilio Vaticano II, l'Esortazione apostolica *Pastores dabo vobis*, la Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* [VG], l'Istruzione "Donum veritatis" e le *Ordinationes* annesse alla Costituzione, l'Istruzione sull'affiliazione di Istituti di studi superiori della Congregazione per l'Educazione Cattolica, e altri documenti normativi della Santa Sede, il presente Statuto, lo Statuto e il Regolamento della Facoltà Teologica del Triveneto.

TITOLO I – Natura e fine

Art. 1 - Lo STSZ è affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto allo scopo di conseguire, mediante la Facoltà, il corrispondente grado accademico di primo ciclo, ossia il Baccalaureato in Sacra Teologia (cfr VG, art. 63 § 1).

L'affiliazione *ad quinquennium* dello STSZ alla Facoltà Teologica del Triveneto è stata approvata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione il 9 luglio 2023 (prot. 04093/2023E - 998/2023).

Art. 2 - a) Lo STSZ, nato dalla unificazione degli studentati teologici del Seminario vescovile di Verona e di alcuni Istituti Religiosi, costituito in struttura federativa sotto l'alta responsabilità del Vescovo di Verona, che lo presiede, e dei Superiori maggiori degli Istituti che aderiscono alla confederazione, si apre al servizio della scienza teologica per tutta la comunità ecclesiale.

b) Attualmente sono membri della Confederazione gli studentati teologici di: Seminario vescovile di Verona; Provincia del Sacro Cuore della Congregazione delle Sacre Stimmate di NSGC (Stimmatini); Figli della carità (Canossiani); Provincia lombardo-veneta dei Ministri degli infermi (Camilliani); Pia Società di don Nicola Mazza, Provincia di S. Antonio dei Frati Minori.

c) Lo STSZ ha sede presso il Seminario vescovile di Verona, in Via Seminario, 8.

Art. 3 - Gli istituti confederati si impegnano a:

a) condividere in pieno la responsabilità della vita e della direzione dello STSZ;

b) inviare allo STSZ i loro studenti di teologia;

c) provvedere in modo proporzionato i docenti e prepararne altri secondo un piano che, rispettando le esigenze e le iniziative dei singoli istituti, tiene presenti le necessità globali e organiche dello STSZ,

d) dare ai docenti effettiva possibilità di preparare e svolgere l'insegnamento.

Art. 4 - Gli istituti associati sono quelli che iscrivono studenti di teologia presso lo STSZ, senza assumere gli impegni descritti all'art. 3;

Art. 5 - Spetta al Consiglio di Presidenza, sentito il Consiglio di Istituto, accogliere nella confederazione gli Istituti che, dopo tre anni di presenza allo STSZ, ne facciano richiesta e si impegnino a rispettare quanto previsto all'art. 3.

Art. 6 - Finalità dello STSZ

Con la propria attività didattica lo STSZ si impegna a:

- a) formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle discipline proprie dei *curricula* approntati in sintonia con la Facoltà affiliante (cfr CEC, *Istruzione sull’Affiliazione di Istituti di Studi Superiori*, art 5);
- b) offrire una visione sintetica ed organica delle principali discipline teologiche e delle scienze umane;
- c) iniziare al metodo della ricerca scientifica nell’ambito di queste discipline;
- d) curare, come compito peculiare dello STSZ, la formazione teologica propria del ciclo istituzionale in vista del ministero presbiterale e dell’esercizio qualificato dei vari ministeri e servizi nella Chiesa.(cfr. CEC, *Istruzione sull’affiliazione di Istituti di studi superiori*, art. 29 § 1).
- e) dare la possibilità di conseguire il grado accademico di Baccalaureato in Sacra Teologia.

Art. 7 - In sintonia con le indicazioni conciliari (cfr. OT 14 e 16), l’insegnamento della Teologia viene proposto con metodo interdisciplinare per temi fondamentali, ponendo al centro della riflessione il mistero di Cristo nell’orizzonte della storia della salvezza, che apre al mistero di Dio, compimento dell’uomo (cfr. GS 22).

Art. 8 - Lo STSZ persegue le proprie finalità mediante l’insegnamento e la ricerca, con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti. Oltre all’insegnamento ordinario esso promuove iniziative scientifiche, seminari di studio, convegni e pubblicazioni, sottolineando la prospettiva pastorale e la metodologia multidisciplinare; cura il confronto e la collaborazione con il mondo della cultura, in particolare con l’Università degli Studi di Verona.

Art. 9 – Lo STSZ è aperto a quanti, ordinati, consacrati o laici, sono idonei ad essere iscritti nel primo ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; *Ordinationes*, art. 26).

TITOLO II – La comunità accademica e il governo dello STSZ

Art. 10 - La comunità accademica

- a) Lo STSZ è una comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui gli art. 6, 7 e 8, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa (cfr. VG, art. 11 § 1).
- b) Nella comunità accademica, tutte le persone – autorità accademiche, docenti, studenti, ufficiali e personale amministrativo e di servizio – sia singolarmente prese sia raccolte in consigli, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell’ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini della comunità medesima, precipuamente dello STSZ in cui operano (cfr VG, art. 11 § 2).

Art. 11 - Autorità accademiche e organismi direttivi dello STSZ

- a) - Sono autorità comuni personali e collegiali della Sede della Facoltà, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati il Gran Cancelliere, il Preside, la Commissione episcopale e il Consiglio di Facoltà.
- b) - Sono autorità comuni personali e collegiali dello STSZ:
- Il Presidente.

- Il Consiglio di Presidenza.
- Il Consiglio di Istituto.
- Il Direttore.
- Il Comitato Formativo.
- Il Consiglio di amministrazione

Art. 12 - Governo dello STSZ

- a) Le principali funzioni del Gran Cancelliere e del Preside della Facoltà, sono quelle indicate dagli Statuti della Medesima (cfr art. 8 e 10). In particolare, il Preside presiede, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado.
- b) Il Consiglio di Facoltà esamina e approva, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il Regolamento; esprime il proprio parere circa l'idoneità dei docenti in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili. Al Consiglio di Facoltà spetta l'approvazione della relazione annuale e di quella in vista del rinnovo dell'affiliazione e svolge tutte le altre funzioni contenute nello Statuto di Facoltà (cfr. art. 15).

Il Presidente

Art. 13 – Presidente dello STSZ è di diritto il Vescovo di Verona. Spetta al Presidente:

- a) scegliere nella terna indicata dal Consiglio di Istituto, il docente stabile da presentare al Preside e al Gran Cancelliere della Facoltà Teologica del Triveneto per la nomina a Direttore;
- b) nominare i docenti non stabili, incaricati e invitati;
- c) nominare gli ufficiali, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.
- d) concedere il nulla osta sui docenti stabili proposti dal Direttore, sentito il Consiglio di Istituto, per la nomina da effettuarsi secondo la procedura prevista dalla Facoltà Teologica del Triveneto.

Il Consiglio di Presidenza

Art. 14 - Compongono il Consiglio di Presidenza:

- Il Vescovo di Verona, che lo presiede.
- I Superiori maggiori degli Istituti confederati.
- Il Rettore del Seminario Vescovile, in quanto responsabile per mandato del Vescovo dei candidati diocesani al presbiterato.
- Il Direttore.
- Un docente designato dal collegio docenti tra i docenti stabili.

Il segretario dello STSZ è segretario anche del Consiglio di Presidenza.

Art. 15 - Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) Promuovere e verificare l'attività dello STSZ.
- b) Presentare al Vescovo per la nomina a Direttore il docente scelto tra i tre indicati, mediante elezione, dal Consiglio di Istituto.
- c) Presentare al Vescovo, su indicazione del Consiglio di Istituto, i docenti da proporre per la nomina a docenti stabili.
- d) Presentare al Vescovo per la nomina i docenti incaricati, su indicazione del Consiglio di Istituto.
- e) Presentare al Vescovo per la nomina il Segretario, proposto dal Direttore.
- f) Ratificare lo Statuto e le sue modifiche, fatte salve le competenze della Facoltà affiliante.
- g) Verificare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
- h) Cooptare nuovi Istituti confederati su richiesta degli stessi, sentito il Consiglio d'Istituto.

Art. 16 – Spetta al Consiglio di Presidenza anche stabilire l'indirizzo della gestione economica dello STSZ, che trae i suoi finanziamenti:

- a) dalle tasse di iscrizione e di segreteria fissate annualmente dal Consiglio di Presidenza sulla base delle previsioni finanziarie presentate dal Consiglio di Istituto, sentito l'Economo;
- b) dai contributi della diocesi di Verona e degli Istituti confederati, secondo quote annualmente stabilite dal Consiglio di Presidenza;
- c) Da eventuali elargizioni e donazioni.

Art. 17 - Il Consiglio di Presidenza si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno due membri del Consiglio.

Il Direttore

Art. 18 - Il Direttore dello STSZ è nominato dal Gran Cancelliere, con il parere favorevole del Consiglio di Facoltà, scelto tra una terna di docenti stabili indicati dal Consiglio di Istituto dello STSZ, e con il nulla osta del Presidente dello stesso, quando non coincidesse con il Gran Cancelliere. Il Direttore è membro del Consiglio di Facoltà.

Art. 19 - Il Direttore dello STSZ dura in carica quattro anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta. A lui spetta:

- a) rappresentare l'Istituto davanti al Presidente, alle Autorità accademiche della Facoltà Teologica del Triveneto e alle autorità civili;
- b) coordinare, dirigere e promuovere l'attività dello STSZ, in conformità allo Statuto, al Regolamento e alle indicazioni degli organismi direttivi, avvalendosi della collaborazione del Segretario e dei Docenti Coordinatori.
- c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e del Comitato formativo;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dello STSZ e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto;
- f) proporre al Presidente il candidato per la nomina a Segretario;
- g) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti prospettando la soluzione, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio di Istituto, al giudizio della Facoltà Teologica del Triveneto.

Il Consiglio di Istituto

Art. 20 - Il Consiglio di Istituto ha la responsabilità diretta e specifica in ordine all'indirizzo generale degli studi e all'ordinamento scolastico dello STSZ.

- a) Esso è composto da:
 - i) Il Preside della Facoltà.
 - ii) Il Direttore dello STSZ, che lo presiede.
 - iii) Il Direttore dell'ISSR di Verona.
 - iv) I docenti stabili dell'Istituto.
 - v) I docenti coordinatori
 - vi) Due rappresentanti dei Docenti non stabili dello STSZ.
 - vii) Due rappresentanti degli studenti.
 - viii) Il Segretario dello STSZ, che redige il verbale.
 - ix) Eventuali altre rappresentanze previste nel Regolamento.

Art. 21 - Il Consiglio di Istituto è competente a:

- a) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre per la ratifica al Consiglio di Presidenza;
- b) redigere il Regolamento;

- c) approvare il programma dei corsi e dei seminari proposti dai docenti; assegnare i docenti ai singoli corsi; approvare il calendario generale annuale in accordo con il Comitato Formativo;
- d) programmare e promuovere attività di studio e di ricerca teologica da proporre alla comunità ecclesiale e alla società civile, anche in collaborazione con altri enti culturali;
- e) proporre al Consiglio di Presidenza iniziative e progetti finalizzati a incrementare la vita e l'attività dello STSZ;
- f) approvare la proposta avanzata dal Direttore di candidare come docente stabile un docente del proprio Istituto. Per l'occasione il Consiglio sarà formato dai soli docenti;
- g) designare mediante elezione tre docenti stabili da proporre al Consiglio di Presidenza per la nomina a Direttore;
- h) designare i docenti coordinatori;
- i) approvare la relazione annuale o triennale elaborata dal Direttore e richiesta dalla Facoltà affiliante;
- l) accogliere la domanda di iscrizione degli studenti valutando la loro posizione;
- m) esaminare il bilancio annuale preventivo e consuntivo predisposto dall'Economo.
- n) Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Direttore di regola tre volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del Direttore o di un terzo dei membri.

Il Comitato formativo

Art. 22 - Il Comitato formativo ha il compito di armonizzare le funzioni formative della scuola con quelle dei singoli Istituti presenti nello STSZ e di promuovere e verificare la dimensione formativa dell'insegnamento teologico.

Lo compongono:

- a) I responsabili della formazione degli Istituti confederati e degli altri Istituti associati.
- b) Il Direttore.
- c) I docenti coordinatori.
- d) Il Segretario.

Art. 23 – Il Comitato formativo:

- a) è convocato e presieduto dal Direttore;
- b) si riunisce tre volte l'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Direttore o su richiesta di tre membri effettivi;
- c) tratta i problemi che si riferiscono al rapporto tra lo studio della teologia e i programmi formativi dei singoli Istituti;
- d) presenta al Consiglio di Istituto eventuali richieste di collaborazione per la programmazione dei corsi connessi al ministero ordinato.

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 24 – Il Consiglio di Amministrazione

- a) è costituito dal Consiglio di Presidenza e dall'Economo;
- b) ha la competenza della gestione economica dello STSZ;
- c) è convocato dal Presidente del Consiglio di Presidenza almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la convocazione venga richiesta almeno da due consiglieri.

Norme di esercizio per gli organismi collegiali

Art. 25 - Tutti i membri dei singoli organismi sono tenuti a partecipare alle sedute programmate. Le assenze devono essere comunicate e motivate al presidente.

Art. 26 - Quando si debba trattare di problemi attinenti singole persone, l'interessato non può essere presente, salvo il diritto alla difesa. Negli organismi di cui siano membri rappresentanti degli

studenti, questi siano invitati a lasciare la seduta quando si tratti di problemi riguardanti persone singole.

Art. 27 - Nelle elezioni o nelle questioni che riguardino persone singole il voto deve essere segreto. Le modalità di voto nelle diverse situazioni e nei diversi organismi sono rinviate al Regolamento dello STSZ.

TITOLO III – I Docenti

Art. 28 - I Docenti dello STSZ si dividono in *docenti stabili* - che possono essere *ordinari* o *straordinari* - e *docenti non stabili*, che possono essere *incaricati* o *invitati*.

a) È necessario «che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr. VG, *Ordinationes*, art. 19) o almeno la Licenza (cfr. VG, art. 50, § 1) e siano liberi da altre incombenze incompatibili» (CEC, *Istruzione*, art. 6, § 3)

b) Tutti i docenti devono distinguersi per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale e accademica. Lo STSZ può anche avvalersi di Docenti invitati scelti fra personalità del mondo accademico o professionale, la cui competenza goda di prestigio tra esperti di una determinata disciplina.

I Docenti stabili

Art. 29 - Lo STSZ, per garantire la qualità accademica della formazione teologica, riconosce la necessità di avere un gruppo di docenti stabili (ordinari e straordinari). A loro affida peculiari responsabilità e richiede che si dedichino a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico.

I requisiti per diventare *docenti stabili* sono:

- a)** avere conseguito un Dottorato o almeno la Licenza in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente;
- b)** avere dimostrato attitudine all'insegnamento;
- c)** avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
- d)** aver svolto almeno tre anni di insegnamento nello STSZ;
- e)** assumere eventuali incarichi istituzionali presso lo STSZ.

Art. 30 - I docenti stabili sono designati dal Presidente dello STSZ secondo la procedura di cooptazione prevista dalla Facoltà Teologica del Triveneto (cfr. *Regolamento* art. 26). Sono nominati dal Gran Cancelliere, su proposta del Consiglio di Facoltà, previo consenso della Commissione Episcopale.

Art. 31 - Dopo tre anni di insegnamento continuativo ed efficace i *docenti stabili straordinari* possono essere promossi *docenti stabili ordinari*, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica dello STSZ riconosciute dal Consiglio di Istituto (cfr. FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO, *Statuto* FTTr, art. 22 e 23).

Art. 32 – I docenti stabili non possono essere contemporaneamente stabili in altre istituzioni accademiche o civili, nonché devono essere liberi da impegni incompatibili con i loro compiti d'insegnamento e di ricerca.

I Docenti non stabili

Art. 33 - I *docenti non stabili (incaricati e invitati)* vengono nominati dal Presidente, su proposta del Consiglio di Istituto.

- a)** I docenti non stabili devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente; devono essere capaci di indagine scientifica e avere buone attitudini all'insegnamento.
- b)** Gli incarichi hanno la durata di un anno.

c) Le nomine e gli incarichi, eccetto in caso di necessità, hanno effetto dal primo giorno dell'anno accademico fino all'espletamento degli obblighi di esame previsti per le sessioni ordinarie e straordinarie.

I Docenti coordinatori

Art. 34 - I docenti coordinatori:

- a) sono designati annualmente dal Consiglio di Istituto per il biennio filosofico e per ciascun Tema Fondamentale;
- b) il docente coordinatore ha il compito di mantenere frequenti contatti con i docenti e gli studenti dello stesso anno curricolare per rilevarne i problemi e le esigenze didattiche.
- c) Inoltre, coadiuvato da altri docenti dello stesso anno di corso, anima e coordina i seminari, i gruppi di studio programmati all'interno dei temi fondamentali e le giornate di classe, secondo le indicazioni del Regolamento.

Il Collegio docenti

Art. 35 - Il Collegio docenti è composto da tutti i Docenti stabili e non stabili.

Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore e ha come compito:

- a) valutare l'andamento della vita accademica e didattica;
- b) trattare le questioni accademiche e didattiche che emergono nel Consiglio di Istituto;
- c) curare l'incremento della vita accademica e delle iniziative culturali dello STSZ;
- d) eleggere un docente rappresentante al Consiglio di Presidenza scelto tra i docenti stabili;
- e) eleggere due docenti non stabili rappresentanti al Consiglio d'Istituto.

Art. 36. I presbiteri diocesani o religiosi operanti nello STSZ vengono remunerati secondo le disposizioni generali vigenti per le Chiese particolari in Italia e ulteriormente determinate dal Consiglio di Presidenza.

I laici vengono retribuiti sulla base dell'attività effettivamente svolta e secondo la normativa vigente.

Le pubblicazioni

Art. 37 - Al fine di favorire la ricerca scientifica e di divulgarne i contenuti, lo STSZ, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "San Pietro Martire" di Verona, cura la pubblicazione della rivista "Esperienza e Teologia". Inoltre sollecita e sostiene le pubblicazioni dei singoli docenti.

Norme generali per i docenti

Art. 38 - Un Docente cessa di diritto dal suo ufficio al termine dell'anno accademico nel quale abbia compiuto il settantesimo anno di età. Tuttavia, fino all'età di settantacinque anni, gli possono essere affidati corsi annuali di insegnamento in qualità di Docente invitato.

Art. 39 - Ai docenti ordinari che, a motivo di un ufficio più importante o per malattia o per età hanno smesso di insegnare, è conferito il titolo di *docenti emeriti*.

Art. 40 - Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Istituto, può sospendere dall'esercizio dell'insegnamento, o privare dello stesso ufficio, un Docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica, abbia commesso il plagio, abbia dei comportamenti non etici o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 24, § 2 delle *Norme applicative di Veritatis gaudium*.

TITOLO IV – Gli studenti

Art. 41 - Gli studenti si possono iscrivere come *ordinari, straordinari, uditori e ospiti*.

- a) Sono studenti *ordinari* coloro che, aspirando ai gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte. Rientrano nella categoria di studenti ordinari anche gli *studenti fuori corso*.

b) Sono studenti *straordinari* coloro che, non avendo il titolo prescritto per il ciclo che frequentano, hanno però dimostrato di essere idonei agli studi teologici; possono frequentare i corsi di tutte le discipline, con relativo esame.

c) Sono studenti *uditori* coloro che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi. Non è possibile frequentare tutto il *curriculum* degli studi come studente uditore. Agli studenti uditori è concesso di seguire un numero di corsi non superiore alla metà del numero annuale di crediti. Con l'autorizzazione del Direttore possono sostenere i rispettivi esami.

d) Sono studenti *ospiti* coloro che, essendo iscritti ad una facoltà teologica o a un altro istituto, ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare presso lo STSZ alcuni corsi e di sostenerne i relativi esami. Possono seguire un numero di corsi non superiore alla metà del numero annuale di crediti.

Art. 42 - Condizioni per l'immatricolazione e per l'iscrizione.

a) Possono iscriversi come studenti ordinari al ciclo di Baccalaureato coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido secondo le leggi civili per l'ammissione agli studi universitari. Al momento dell'iscrizione la copia, autenticata dalla Segreteria, del titolo deve essere depositata presso la stessa;

b) gli studenti devono dimostrare di conoscere in modo sufficiente la lingua italiana;

c) si richiede una congrua conoscenza della lingua latina, della lingua greca e della storia della filosofia, comprovata da un documento che può essere parte del certificato degli studi precedenti. In mancanza di tale certificazione, entro i primi due anni, lo studente dovrà seguire i corsi integrativi a tale scopo programmati o riconosciuti dallo STSZ.

d) Gli studenti che provengono da altre Facoltà universitarie o da altri Istituti teologici, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, degli studi svolti secondo le indicazioni di omologazione date dal Direttore e approvate dal Consiglio di Istituto.

e) Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Diploma o di Magistero in Scienze Religiose, o quelli di Laurea o Laurea Magistrale in Scienze Religiose, dovranno integrare i corsi mancanti secondo le indicazioni della Facoltà Teologica del Triveneto.

Art. 43 - Gli studenti si riuniscono in assemblee generali o particolari per trattare questioni inerenti alla vita dello STSZ e per eleggere i loro rappresentanti nei diversi organismi; il Direttore è presente direttamente o per delega.

Le assemblee, le elezioni ed eventuali iniziative autogestite devono essere svolte secondo un Regolamento proprio approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 44 - Per gravi motivi di carattere morale o disciplinare, per aver commesso il plagio, per avere dei comportamenti non etici, uno studente può essere allontanato o addirittura sospeso dallo STSZ su delibera del Consiglio di Istituto, salvo il diritto alla difesa secondo le norme vigenti.

TITOLO V – Officiali e personale amministrativo e di servizio

Art. 45 – *Officiali*.

a) Nel governo e nell'amministrazione dello STSZ vi sono gli Officiali, debitamente competenti nelle loro funzioni.

b) Gli Officiali sono il Segretario, il Bibliotecario e l'Economo e altri che l'Istituto ritenga opportuni.

Il Segretario

Art. 46 - Il Segretario è responsabile delle attività della segreteria dell'Istituto. Il Segretario è nominato dal Presidente su proposta del Direttore per un quadriennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 47 - Al Segretario spetta:

- a) attuare le decisioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio di Istituto e del Direttore;
- b) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- c) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione, di ammissione agli esami e di conseguimento dei gradi accademici;
- d) compilare l'annuario, il calendario, l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- e) fungere da segretario del Consiglio di Presidenza, del Consiglio di Istituto e del Comitato formativo;
- f) coadiuvare il Direttore in tutte le altre mansioni esplicitamente demandategli.

Art. 48 - Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

Il Bibliotecario

Art. 49 - Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dello STSZ. E' nominato dal Presidente, sentito il parere del Direttore, del Consiglio d'Istituto e del Rettore del Seminario.

L'Economo

Art. 50 - a) L'Economo è nominato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio, al termine del quale può essere riconfermato;

- b) è responsabile dell'attuazione degli indirizzi gestionali stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- c) cura la redazione dei registri contabili e predispose i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

Personale ausiliario

Art. 51 - Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto nello svolgimento di funzioni di segreteria e di amministrazione. Viene scelto dal Direttore con l'assenso del Presidente e del Consiglio di Presidenza.

VI - ORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI CORSI

Art. 52 - *L'ordinamento degli studi.*

- a) I corsi di studio proposti dallo STSZ intendono portare lo studente alla conoscenza sempre più profonda del Mistero di Cristo, attraverso lo studio della Sacra Scrittura, della Tradizione e del Magistero della Chiesa, nel confronto con il patrimonio filosofico e con le acquisizioni scientifiche e i valori presenti nelle culture.
- b) Il ciclo degli studi filosofico-teologico si protrae per un quinquennio, articolato in un biennio filosofico e in un triennio teologico.

Art. 53 - Le discipline si distinguono in *obbligatorie, ausiliarie o complementari e corsi seminariali*

a) Le discipline obbligatorie sono filosofiche e teologiche.

i) Discipline filosofiche:

1. filosofia e storia della filosofia (antica, medievale, moderna e contemporanea),
2. metafisica (filosofia dell'essere e teologia naturale),
3. filosofia della natura,
4. filosofia dell'uomo,
5. filosofia morale e politica,

6. logica e filosofia della conoscenza.

ii) Discipline teologiche:

1. Sacra Scrittura (introduzione ed esegesi),
2. Teologia fondamentale (con riferimento a questioni di: ecumenismo, religioni non cristiane e ateismo, cultura contemporanea),
3. Teologia dogmatica,
4. Teologia morale e spirituale,
5. Teologia pastorale,
6. Storia della Chiesa e Patrologia,
7. Diritto canonico.

b) Le discipline ausiliarie o complementari sono:

1. Scienze umane,
2. Storia delle religioni,
3. Lingue bibliche,
4. Lingua latina,
5. Lingua moderna,
6. Metodologia scientifica.

c) I corsi seminariali approfondiscono tematiche particolari e costituiscono un avviamento alla ricerca scientifica.

Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare un corso seminariale filosofico nel biennio e tre corsi seminariali biblico-teologici nel triennio.

Art. 54 – a) La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

b) La frequenza alle lezioni e ai seminari è consentita solo a chi è iscritto allo STSZ.

Art. 55 - *Insegnamento a distanza*

L'Istituto può avvalersi della possibilità di proporre una parte dei corsi nella forma di insegnamento partecipato a distanza, secondo le condizioni indicate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica *nell'Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche* (13 maggio 2021).

Esami

Art. 56 - Ogni studente è tenuto a frequentare almeno i due terzi delle lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline obbligatorie, ausiliarie principali e i corsi seminariali previsti dal piano degli studi.

a) Gli esami possono essere sostenuti oralmente e/o per iscritto. È lasciata al Docente la scelta della modalità.

b) Gli elaborati scritti richiesti devono essere conformi alle norme bibliografiche e tipografiche stabilite dal Regolamento.

c) L'Istituto si preoccupa in modo particolare di evitare il plagio con mezzi tecnici adeguati. In caso di plagio nella composizione di un lavoro scritto, dopo aver sentito gli organi competenti (il docente stesso, il Direttore dell'Istituto e il Consiglio di Istituto), lo studente può essere sospeso dalla materia o dal seminario corrispondente, o escluso dall'accesso all'esame di conseguimento del baccalaureato in teologia. (Si veda anche l'art. 44).

Art. 57 - *Sessioni di esami*

a) Gli esami si svolgono nelle sessioni invernale, primaverile, estiva e autunnale; in casi eccezionali il Direttore può concedere che un esame si svolga al di fuori di tali sessioni.

b) Nel caso che uno studente non superi per la terza volta l'esame di una disciplina, dovrà ripeterne la frequenza alle lezioni. In ogni caso, il Direttore dell'Istituto, su richiesta dello studente e sentito il

parere del Consiglio di Istituto, può concedere eccezionalmente il sostenimento di un esame “speciale”.

Art. 58 - Esame di Baccalaureato.

L'esame per il conseguimento del grado accademico del Baccalaureato consiste in una dissertazione scritta ed una prova orale, comprendente la presentazione dell'elaborato scritto e un esame comprensivo delle discipline svolte nel triennio teologico, e ha lo scopo di valutare la capacità di sintesi teologica maturata dallo studente nel curriculum degli studi compiuti.

Art. 59 - Commissione per l'esame di Baccalaureato

La Commissione per l'esame finale di Baccalaureato è composta da:

- a) il Preside della Facoltà affiliante o un suo delegato, che la presiede;
- b) il Direttore dell'Istituto o un suo delegato.
- c) due docenti nominati dal Direttore dell'Istituto.

La valutazione finale tiene conto voti degli esami, della dissertazione scritta e della prova orale finale.

Art. 60 - I voti vengono assegnati in trentesimi; i numeri con cui vengono espressi i voti significano:

18-19: sufficiente (*Probatus*)

20-22: discreto (*Bene Probatus*)

23-25: buono (*Cum Laude*)

26-28: molto buono (*Magna cum Laude*)

29-30 lode: eccellente (*Summa cum Laude*)

La Biblioteca

Art. 61 - a) Lo STSZ usufruisce della *Biblioteca del Seminario maggiore di Verona*, in accordo con il quale stabilisce le modalità di accesso a docenti e studenti.

b) I docenti sono invitati a segnalare i necessari aggiornamenti bibliografici al Bibliotecario.

c) Per le stesse finalità anche gli Istituti confederati mettono a disposizione la loro Biblioteca.

Art. 62 – Lo STSZ promuove il coordinamento della Biblioteca e la programmazione degli acquisti secondo le proprie esigenze e favorisce coordinamento tra le biblioteche della stessa città e a livello internazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Le eventuali modifiche al presente Statuto, predisposte dal Consiglio di Istituto e approvate dal Consiglio di Presidenza, devono essere trasmesse alla Facoltà affiliante per la ratifica e l'approvazione dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione

Art. 64 - Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Art. 65 - Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del *Dicastero per la Cultura e l'Educazione*.

ALLEGATO
Ordinamento degli Studi dello Studio Teologico San Zeno – Verona

PRIMO ANNO	ore	ECTS
Etica filosofica	46	6
Metafisica	46	6
Filosofia della Religione	46	6
Teologia filosofica (Teodicea)	46	6
Seminario di accoglienza e metodologia	20	vedi elaborato
Sociologia	34	4
Pedagogia	34	4
Antichità cristiane (Patrologia e Storia della chiesa Antica: Storia 1)	60	8
Storia della Filosofia antica	40	5
Storia della Filosofia medioevale	40	5
Introduzione alla Liturgia	46	6
Ebraico biblico	24	3
Greco biblico base (A)	16	2
SECONDO ANNO		
Filosofia della conoscenza ed ermeneutica (Epistemologia)	46	6
Antropologia filosofica	46	6
Storia della Filosofia moderna	40	5
Storia della Filosofia contemporanea	46	6
Seminario di Filosofia (della natura e delle scienze)	40	5
Psicologia generale e dell'età evolutiva	40	5
Introduzione alla Sacra Scrittura	54	7
Greco biblico avanzato (B)	16	2
AT 1: Pentateuco e Libri storici	54	7
AT 2: Profeti e sapienziali	54	7
Elaborato scritto metodologico (filosofia)	---	4
Verifica della lingua straniera	approvato	
TERZO ANNO		
Tema fondamentale 1: Cristologia	140	15
Tema fondamentale 2: Ecclesiologia	136	15

Teologia fondamentale	40	5
Teologia morale fondamentale	34	4
Diritto canonico 1	40	5
NT 1A: Sinottici (Marco e Matteo)	40	5
NT 2: Paolo e le altre lettere	54	7
QUARTO ANNO		
Tema fondamentale 4: Antropologia Teologica ed Escatologia	136	15
Teologia pastorale fondamentale	34	4
Catechesi ed Evangelizzazione	40	5
Morale della vita fisica (Bioetica)	40	5
NT 3: Scritti giovannei	54	7
Teologia spirituale	40	5
Mariologia	16	2
Morale sociale	40	5
NT 1B: Opera lucana	34	4
QUINTO ANNO		
Tema fondamentale 3: Sacramenti	140	16
Tema fondamentale 5: Il Dio vivente (trinitaria)	90	12
Storia della Chiesa medioevale (Storia 2)	34	4
Storia della Chiesa moderna (Storia 3)	34	4
Storia della Chiesa contemporanea (Storia 4)	34	4
Morale familiare	40	5
Diritto canonico 2	46	6
Teologia pratica (laboratorio)	40	5
Totale crediti curricolari	285	
Crediti assegnati per Baccalaureato	15	

I **Temi fondamentali** sono corsi interdisciplinari che prevedono il concorso di più docenti, per le diverse parti in cui è suddiviso l'insegnamento: parte biblica, parte storico-patristica, parte dogmatico-sistemica, parte morale e parte liturgica.

Ogni anno viene proposta almeno una Giornata di Studio interdisciplinare.

I seminari di teologia sono svolti nei *Lavori di gruppo* presenti in ciascuno dei 5 Temi fondamentali.

Gli studenti che intendano insegnare IRC sono tenuti a frequentare presso l'ISSR di Verona i corsi di indirizzo didattico prescritti: Didattica generale, Didattica dell'IRC, Teoria della Scuola e legislazione scolastica, Laboratorio e Tirocinio dell'IRC.